

posta che è modificata col sostituire ai cinque anni i tre anni: « Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale permettere durante il triennio dalla pubblicazione di questa legge, che alle donne minorenni, attualmente impiegate in opifici industriali, possano essere sostituite altre donne, minorenni di età superiore ai quindici anni compiuti ».

Pongo a partito questo articolo aggiuntivo, che diventerà il 18 della legge.

(È approvato).

Onorevole relatore, intende di procedere al coordinamento?

Di San Giuliano, relatore. Sì, onorevole presidente, ma sarà necessario che Ella sospenda per una mezz'ora la seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della mariniera per presentare un disegno di legge.

Morin, ministro della mariniera. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo ad alcune modificazioni da apportarsi alla legge sul reclutamento militare marittimo.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della mariniera della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà stampato ed inviato agli Uffici.

Proroga dei lavori parlamentari.

Furnari. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Furnari. Ho chiesto di parlare per proporre che, avvicinandosi le ferie pasquali, la Camera voglia prorogarsi al 15 di aprile.

Presidente. L'onorevole Furnari propone che la Camera, in occasione delle feste pasquali, sospenda i suoi lavori fino al 15 aprile, intendendosi con ciò che il 15 si tenga seduta.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seduta è sospesa per un quarto d'ora: ore 16.35.

Coordinamento del disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

(La seduta è ripresa alle 17.5).

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, già approvato per alzata e seduta.

Di San Giuliano, relatore. Nell'articolo primo l'ultimo capoverso diventa il penultimo.

Nel primo capoverso dell'articolo secondo, dove si parla dell'articolo 17, deve dirsi articolo 15.

La stessa variazione deve essere fatta nell'articolo 11.

Essendo soppresso l'articolo 13, variano e la numerazione degli articoli successivi ed i richiami che loro si riferiscono.

L'articolo 15 deve essere posposto all'articolo 16 che diventa 15.

L'ultimo articolo diventa quarto capoverso dell'articolo quinto.

Presidente. Rileggo dunque i diversi articoli secondo il testo coordinato, coll'avvertenza che, non essendovi osservazioni, s'intenderanno senz'altro approvati.

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti, che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.

Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.

Salvo ugualmente il disposto dell'articolo 4, nei lavori pericolosi o insalubri, ancorchè non sieno eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni, salvo il disposto dell'articolo 4.

Art. 2.

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'articolo 15, le donne mi-